

## TITOLO 1° NORME GENERALI

### **ART. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilabili agli urbani prevista:

- a) dall'art. 8/2° comma del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
- b) dalla Legge della Regione Puglia n. 30 del 3 ottobre 1986;
- c) dalla delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e successive modifiche, di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82.

Tutta l'attività di questo Comune relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilabili agli urbani, nelle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo, deve essere svolta con l'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- a) ai rifiuti radioattivi disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
- d) agli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
- e) alle emissioni nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615, ai suoi regolamenti di esecuzione e alle leggi successive;
- f) agli esplosivi;
- g) ai rifiuti urbani pericolosi disciplinati dal Regolamento Comunale di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 565 del 26 aprile 1988, ratificata dalla delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21.3.1990;
- h) ai rifiuti cimiteriali propriamente detti quali i resti di qualsiasi genere provenienti da esumazioni. Per tali rifiuti si rimanda a quanto previsto dall'art. 85 del D.P.R. 803/75 "Regolamento di Polizia Mortuaria", ed alle altre leggi o regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria (art. 66 - Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria). Per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri quali i fiori secchi, gli addobbi ecc. si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.

## **ART. 2 Assunzione del servizio**

Tutti i servizi per lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilabili agli urbani vengono assunti direttamente dal Comune ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915/82 che li espleta mediante l'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana (A.M.I.U.).

## **ART. 3 Definizione e classificazione dei rifiuti**

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati in:

- a) Urbani;
- b) Speciali;
- c) Tossici e nocivi.

### I rifiuti urbani comprendono:

- 1) Rifiuti interni non ingombranti provenienti dalle abitazioni o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
- 2) Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi;
- 3) Rifiuti esterni, cioè quelli di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- 4) Rifiuti pericolosi (solitamente interni e non ingombranti) compresi al paragrafo 1.3 della deliberazione 27.7.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915 del 1982, vale a dire:
  - Pile e Batterie;
  - Prodotti e relativi contenitori etichettati con simbolo "T" e/o "F";
  - Prodotti farmaceutici.

### I rifiuti speciali comprendono:

- 5) I residui derivanti da lavorazioni industriali, da attività agricole, artigianali commerciali e di servizi;
- 6) Rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 della medesima legge. (Legge 10.2.1989, n. 45);
- 7) Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- 8) Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- 9) Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli affluenti.

I rifiuti speciali di cui ai punti 5, 6, e 9 possono essere considerati tossici e nocivi in base ai criteri contenuti nel paragrafo 1.2 della citata delibera del Comitato Interministeriale e successive integrazioni e, come tali, smaltiti in base all'art. 20 del presente regolamento.

I rifiuti tossici e nocivi comprendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o in concentrazione tale da essere un pericolo per l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al citato D.P.R. 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale già citato.

Sono esclusi da tale classificazione i locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i rifiuti dei quali restano classificati, ad ogni effetto di legge, rifiuti urbani interni (art. 8/2° comma del D.L. 28.11.1988, n. 511 convertito in Legge 27.1.1989, n. 20).

#### **ART. 4 Assimibilità dei rifiuti speciali ai rifiuti solidi urbani**

Sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani, ai sensi dei punti 1.1 ed 1.1.1 della delibera del citato Comitato Interministeriale, i rifiuti speciali di cui ai punti 5,7,8 e 9 dell'art. 3 del presente regolamento che rispettano le seguenti condizioni:

- a) Abbiamo una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:
- Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
  - Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, e metallo, latte e lattine e simili);
  - Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
  - Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
  - Frammenti e manufatti di vimini e di sugheri;
  - Paglia e prodotti di paglia;
  - Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
  - Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
  - Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - Feltri e tessuti non tessuti;
  - Pelle e simil-pelle;
  - Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
  - Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82;
  - Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
  - Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti, e rivestimenti in genere;
  - Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - Manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - Nastri abrasivi;
  - Cavi e materiale elettrico in genere, modificato dall'art. 8 del D.L. 511/88 convertito in legge n. 20/89;
  - Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanses esauste e simili;
  - Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
  - Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Sono, altresì, assimilabili ai rifiuti solidi urbani i seguenti rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie (allegato 1 al Decreto del Ministro dell'ambiente del 25.5.1989):

- 1) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
- 2) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che, su certificazione del direttore sanitario, risultino ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
- 3) Rifiuti provenienti da tutte le strutture sanitarie di cui all'art. 6 del presente regolamento, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonchè di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura;
- 4) Tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti solidi urbani ai sensi dei precedenti punti 2 e 3, ma compresi nelle tipologie di cui al citato Decreto del Ministro dell'Ambiente del 25.5. 1989, purchè sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Il conferimento dei suddetti rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie al servizio di raccolta per le successive fasi dello smaltimento deve avvenire secondo le seguenti disposizioni. (Decreto Ministro dell'Ambiente 25.5.1989, art. 1/2°, 3° e 4° par.):

- a) Su ogni contenitore dei citati rifiuti sarà saldamente apposta in modo chiaramente visibile e indelebile l'indicazione della struttura sanitaria di provenienza e la dicitura "rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani". Sui contenitori dei rifiuti sterilizzati è anche indicato il numero progressivo di identificazione di cui al successivo comma;
- b) Ogni trattamento di sterilizzazione dovrà essere certificato dal direttore sanitario o responsabile della struttura interessata o riportato su apposito registro con fogli numerati e vidimati dal quale risulti, unitamente al numero di identificazione, la qualità e tipologia dei rifiuti sterilizzati nonché la data del trattamento;
- c) L'efficacia della sterilizzazione dovrà essere verificata almeno trimestralmente, attraverso esami di laboratorio, dalla stessa struttura sanitaria o da un laboratorio dei servizi e presidi multinazionali di cui all'art. 22 della legge 23.12.1978, n. 833, e, ove, questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.
- I risultati dei controlli e la documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto e/o della taratura degli strumenti di controllo dovranno essere conservati unitamente ai registri di cui alla lettera b) ed esibiti su richiesta delle competenti autorità.

## TITOLO II°

### NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

#### **ART. 5 Definizione e natura dello smaltimento**

Per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinito:

- 1) Conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono temporaneamente accumulati da parte del produttore e successivamente consegnati al servizio di raccolta;
- 2) Raccolta: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- 3) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- 4) Cernita: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o recupero degli stessi;
- 5) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti al luogo di trattamento;
- 6) Trattamento: le operazioni di trasformazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e l'innocuizzazione dei rifiuti, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo dei medesimi.

I rifiuti disciplinati dal presente titolo sono quelli elencati nell'art. 3, punti 1/2/3, e nell'art. 4 del presente regolamento.

## **ART. 6 Conferimento**

I rifiuti solidi urbani interni ingombranti e non ingombranti, e quelli assimilabili agli urbani devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

E' fatto divieto assoluto di conferire rifiuti in condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo e nelle relative ordinanze sindacali.

Il conferimento deve avvenire negli appositi cassonetti ed eventualmente negli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari ed assimilabili:

- i rifiuti urbani pericolosi;
- i rifiuti ingombranti;
- i rifiuti tossici e nocivi;
- gli altri rifiuti speciali non assimilabili (fra cui i rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli ecc.);
- sostanze liquide;
- materiali accesi;
- materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.

Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente sminuzzati onde ridurre al minimo il volume.

Gli utenti eviteranno di inserire rifiuti sciolti, raccogliendoli preventivamente in sacchetti e simili per impedirne la dispersione. Essi dovranno, altresì, assicurarsi che, dopo l'introduzione dei propri rifiuti, il coperchio del cassonetto rimanga chiuso, oppure immetterli nel cassonetto più vicino qualora il primo risultasse già colmo.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti di cui al punto 2 dell'art. 3 del presente regolamento avrà luogo gratuitamente, su richiesta dell'utente, secondo le modalità indicate mediante apposita ordinanza sindacale.

Il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi di cui al punto 4 dell'art. 3 del presente regolamento deve avvenire separatamente da quello dei rifiuti urbani ordinari e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento comunale di cui alla delibera di Giunta Municipale n. 565 del 26.4.1988, ratificata dal Consiglio Comunale in data 21.3.1990 con atto n. 18.

## **ART. 7 Conferimento differenziato**

Al fine di attuare il principio generale di cui alla lettera "e" dell'art. 1 del presente regolamento, questo Comune istituisce forme di raccolta differenziata. Le modalità di conferimento saranno definite con apposita ordinanza sindacale.

## **ART. 8 Raccolta**

L'attività di raccolta e spazzamento dei rifiuti di cui al presente titolo viene effettuata dall'Azienda Municipalizzata Igiene Urbane entro il perimetro comunale definito dalla delibera di Consiglio Comunale n. 231 dell'11.4.1988, esecutiva per la presa d'atto dalla S.P.C. di Bari prot. n. 32389 del 27.5.1988.

All'interno di detto perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria e non sono ammesse esenzioni alcune.

La frequenza della raccolta e le relative modalità di svolgimento del servizio vengono stabilite con ordinanza del Sindaco in relazione alle tecnologie adottate garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento, nonché del punto 2.1.1 della citata delibera del Comitato Interministeriale dell'art. 7 del D.L. n. 397 del 9.9.1988 convertito in legge n. 475 del 9.11.1988 (art. 9 quater).

I rifiuti urbani od assimilabili prodotti all'estero del perimetro nel quale è istituito il servizio devono essere conferiti dai produttori nei luoghi e con le modalità indicate dalla ordinanza sindacale.

### **ART. 9 Trasporto**

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi atti a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti atmosferici e da eventuali dispersioni lungo il tragitto per la discarica. Essi vanno sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche per la tutela della salute degli addetti al trasporto.

Gli automezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, ecc.).

### **ART. 10 Trattamento**

Al fine di rispettare i principi generali di cui al primo comma dell'art. 1 del presente regolamento, questa operazione deve essere effettuata in una discarica di prima categoria avente i requisiti minimali specificati al punto 4.2.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.1984.

Circa l'ubicazione e la conduzione degli impianti di discarica vanno rispettati i criteri generali dettati dai punti 3.2.1 e 3.2.2 della citata delibera del Comitato Interministeriale, nonché la legislazione vigente, Statale e Regionale, in materia di smaltimento dei rifiuti.

## **TITOLO III° NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI**

### **ART. 11 Definizione**

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

### **ART. 12 Pulizia delle aree scoperte di pertinenza dei fabbricati e dei suoli non edificati**

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private di pertinenza dei fabbricati, nonché i suoli non edificati devono essere costantemente tenuti liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi.

I loro amministratori o proprietari, o coloro che ne hanno la disponibilità, su cui incombe tale obbligo, devono provvederli delle necessarie recinzioni o di altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde scongiurare l'accumulo di rifiuti.

Qualora tali responsabili non provvedessero e l'accumulo dei rifiuti pregiudicasse l'igiene pubblica, il Sindaco, avvalendosi delle facoltà di legge, ingiungerà loro di provvedervi, in caso contrario disporrà che l'Azienda Municipalizzata provveda in danno degli interessati.

### **ART. 13 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.**

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie e pizzerie, ristoranti e simili ecc. devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.

I rifiuti prodotti da tale occupazione devono essere smaltiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni di cui al presente regolamento.

All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate altrettanto pulite al termine dell'occupazione; i rifiuti urbani interni prodotti devono essere smaltiti secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

L'inosservanza degli obblighi suddetti comporta per i trasgressori l'applicazione a loro carico delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 25, salvo che il fatto non costituisca reato, nonché la revoca della concessione del suolo senza restituzione d'imposta.

Sono esenti dall'applicazione del presente articolo gli assegnatari di posteggio nel mercato settimanale.

### **ART. 15 Disposizioni diverse**

Chi effettua attività relative alla costruzione, alla ricostruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcuna natura.

Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze e aree pubbliche in genere, sono tenuti a comunicare all'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana il programma delle iniziative indicando le aree che si intende effettivamente utilizzare, al fine di una corretta pulizia dell'area medesima.

Gli oneri derivanti dall'effettuazione della pulizia saranno a carico dell'Azienda se l'uso dell'area, preventivamente autorizzato dall'autorità comunale, non abbia carattere commerciale o non comprenda attività commerciale di qualsiasi genere.

Diversamente, l'intervento di pulizia avverrà a pagamento secondo le tariffe che consentano la copertura del costo del servizio, previa convenzione con l'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana.

## **TITOLO IV°**

### **NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI**

### **ART. 16 Disposizioni generali**

I produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani di cui ai punti 5 - 6 - 7 - 8 e 9 dell'art. 3 del presente regolamento, per tutte le fasi di smaltimento, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilabili e a provvedere al loro smaltimento a proprie spese, ai sensi del disposto del 3° comma dell'art 3 del D.P.R. 915/82.

Nel caso in cui il produttore si rivolga per lo smaltimento all'azienda municipalizzata di questo Comune dovrà stipulare con questa apposita convenzione sulla base di tariffe approvate dal Comune.

Per ottenere tale servizio gli interessati dovranno inoltrare domanda in competente bollo all'Azienda Municipalizzata, nella quale dovranno indicare:

- a) le generalità complete del richiedente;
- b) la descrizione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
- c) l'ubicazione dei locali e la loro superficie distinguendo quella in cui si producono quelli urbani ed assimilabili;
- d) la quantificazione e la descrizione dei rifiuti giornalieri (metri cubi o quintali);

Eventualmente, la domanda dovrà essere integrata da quelle notizie che l'azienda riterrà utile chiedere. La fruizione del servizio da parte dei richiedenti decorrerà dal giorno successivo alla data della stipula della citata convenzione.

Il corrispettivo dovuto per lo smaltimento di tali rifiuti non potrà mai essere inferiore a quanto sarebbe dovuto a titolo di tassa per i rifiuti urbani per tutte le superfici tassabili e sarà determinato in relazione

all'effettivo costo della prestazione, ivi compreso quello per la discarica.  
Ove l'azienda non ritenesse possibile l'assunzione del servizio, dovrà darne immediata comunicazione agli interessati mediante notifica della deliberazione assunta in tale senso.

### **ART. 17 Disposizioni per lo smaltimento**

Le varie fasi dello smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani devono avvenire come segue:

a) i rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie meglio descritte al punto 6 dell'art. 3 del presente regolamento, distinti in ordine di pericolosità in:

- 1) Rifiuti provenienti dalle corsie e dai reparti non infettivi;
- 2) Rifiuti di medicazione provenienti da tutti i reparti e rifiuti in genere provenienti dai reparti infettivi;
- 3) Rifiuti provenienti dai laboratori biologici in genere, reparti dove si effettua la dialisi, materiali organici, campioni per esami;
- 4) Parti anatomiche.

Possono essere trasportati al di fuori del luogo di produzione solo dopo idonei trattamenti preliminari di disinfezione o di sterilizzazione, così come prescritto, tra l'altro, dal paragrafo 2.2 della delibera del Comitato Interministeriale del 27.7.1984 e secondo le prescrizioni stabilite dal paragrafo 1.1.3 sempre dalla citata delibera del 27.7.1984.

I rifiuti di cui al punto 4 del precedente comma devono essere raccolti e sigillati in sacchetti di plastica rinforzati presso i luoghi di produzione, introducendo nei sacchetti anche un'adeguata quantità di disinfettante. I sacchetti di plastica così sigillati devono essere conservati in idoneo luogo per non più di 48 ore (punto 2 - quinquies dell'articolo 1 della legge 10.2.1989, n. 45 di conversione del D.L. n. 527 del 14.12.1988) ed avviati, per lo smaltimento, agli impianti di termodistruzione autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti (punto 2 sexies della citata legge n. 45/89). Il direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata è responsabile del rispetto della presente norma fino al conferimento di detti rifiuti all'operatore autorizzato al trasporto verso l'impianto di smaltimento.

b) il conferimento, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti speciali indicati nel punto 7 dell'art. 3 del presente regolamento (Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti) devono essere eseguite nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 915/82, nonché del 3° comma dell'art. 3 del medesimo Decreto. Ai fini del trattamento, detti rifiuti possono essere depositati nelle discariche di seconda categoria di tipo A, come previsto dai paragrafi 4.2.3 e 4.2.3.1 della delibera del Comitato Interministeriale del 27/7/1984.

c) I rifiuti speciali di cui al punto 8 dell'art. 3 del presente regolamento (Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti) che, per volontà dei proprietari o per disposizioni di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario esclusivamente ad appositi centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

Nei casi in cui i centri siano realizzati e gestiti da soggetti diversi dai Comuni o dai Consorzi tra i Comuni, è necessaria un'apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità del materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro e della quantità del materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione.

Nei casi in cui il centro di raccolta è gestito direttamente dal Comune, i requisiti di cui al comma precedente sono fissati nel regolamento comunale.

Il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato, presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.

d) I rifiuti speciali industriali di cui al punto 5 dell'art. 3 del presente regolamento, non compresi nei rifiuti

di cui al 1° comma dell'art. 4 del medesimo regolamento, inclusi quelli nocivi e tossici, provenienti da lavorazioni industriali vanno smaltiti nel rispetto del 1° comma dell'art. 16 di questo regolamento, nonché con le seguenti modalità previste dal primo comma dell'art. 4 della legge n. 475 del 9.11.1988, legge di conversione del D.L. 9.9.1988, n. 397, in base alle quali le imprese possono:

- 1) procedere, nell'ambito dell'impresa, allo smaltimento di detti rifiuti speciali nel rispetto della normativa vigente;
- 2) affidare a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti, il trattamento dei rifiuti stessi;
- 3) conferire i citati rifiuti all'Azienda Municipalizzata di questo Comune ai sensi dell'art. 16/2° comma del presente regolamento;
- 4) conferire nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti suddetti agli impianti polifunzionali realizzati nella Regione Puglia ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 475/88;
- 5) esportare i rifiuti in parola, con le modalità previste dall'art. 9-bis della citata legge 475/88, ai fini del loro smaltimento all'estero.

### **ART. 18 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali**

Chiunque produca ovvero sia titolare degli impianti di smaltimento dei rifiuti di cui ai punti 5 e 9 dell'art. 3 del presente regolamento (rifiuti speciali, speciali di origine industriale assimilabili agli urbani o tossici e nocivi) è tenuto a comunicare alla Provincia di Bari la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti e smaltiti. La denuncia deve essere effettuata, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'anno precedente.

La denuncia deve essere firmata dal legale rappresentante dell'azienda (punto 3 dell'art. 3 della legge 475/1988).

I produttori dei rifiuti speciali derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali hanno l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro, sul quale saranno annotati: quantità prodotte, natura, composizione, caratteristiche chimico - fisiche e, per i rifiuti conferiti a terzi, tutti i dati contenuti nei formulari di identificazione per il trasporto (punto 5 art. 3 della legge 475/1988).

Tale obbligo non sussiste per i produttori di rifiuti di cui al punto 7 dell'art. 3 del presente regolamento. (materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti).

### **ART. 19 Divieto di abbandono dei rifiuti**

E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorchè sussistano motivi sanitari, igienici od ambientali, dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere, lo sgombrò di dette aree in danno dei soggetti obbligati.

Ferme restando le disposizioni contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, è fatto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere nelle acque pubbliche e private.

## **ART. 20 Disposizioni generali**

Allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi di cui al 5° e 6° comma dell'art. 3 del presente regolamento dovranno provvedere gli stessi produttori nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al titolo III del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, nonché di quelle particolari contenute in questo regolamento e nelle leggi vigenti in materia di protezione dell'ambiente.

Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di produrre rifiuti tossici e nocivi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di concessione per la costruzione di nuovi stabilimenti o per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.

I produttori di tali rifiuti sono tenuti a mantenere scrupolosamente separati i relativi flussi dai rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani.

I medesimi produttori di detti rifiuti devono darne comunicazione al Comune entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

## **ART. 21 Autorizzazioni**

Ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi deve essere autorizzata.

Sono previste le seguenti autorizzazioni rispettivamente per:

- a) La raccolta ed il trasporto;
- b) Lo stoccaggio provvisorio;
- c) Il trattamento;
- d) Lo stoccaggio definitivo in discarica controllata.

La domanda di autorizzazione per l'attività di cui alla lettera a) va presentata a tutte le Regioni nel cui territorio il soggetto stesso intende effettuare tale attività.

La domanda di autorizzazione per l'attività di cui alle lettere b), c) e d) deve essere indirizzata alla Regione nel cui territorio sono ubicati gli impianti di smaltimento.

Entrambe le domande di autorizzazione debbono essere inviate dai richiedenti, per conoscenza, alle Province ed ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di smaltimento o, nel caso di raccolta e trasporto, alle Province ed ai Comuni i cui territori sono interessati dall'attività di raccolta (paragrafo 5.1.1 della delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82, del 27 luglio 1984).

La domanda di autorizzazione deve essere corredata in ogni caso di tutti gli elementi elencati al paragrafo 5.1.2 della citata delibera del 27.7.1984.

## **ART. 22 Operazioni di smaltimento**

Fermi restando i principi generali in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al 2° comma dell'art. 1 del presente regolamento, le fasi dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi vanno eseguite nel rispetto scrupoloso delle indicazioni fornite dalla delibera del Comitato Interministeriale già citato, e più precisamente:

- 1) Raccolta ed il trasporto - par. 2.3 - 2.3.1 - 2.3.2
- 2) Stoccaggio provvisorio - da par. 4 a par. 4.1.6
- 3) Stoccaggio definitivo e discarica - da par. 4.2.3.2 a 4.2.4

## **ART. 23 Registri di carico e scarico**

Presso ogni impianto che produca, detenga provvisoriamente, effettui trattamenti o provveda allo stoccaggio definitivo, nonché presso la sede delle imprese di trasporto, deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'Ufficio del Registro.

La tenuta e la conservazione dei suddetti registri sono regolati dall'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

#### **ART. 24 Costi del servizio**

Ai sensi del 3° comma dell'art. 3 e dell'art. 13 del D.P.R. n. 915/82, i costi relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi sono a carico dei produttori dei rifiuti medesimi.

Ove l'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di questo Comune dovesse svolgere l'attività di smaltimento dei predetti rifiuti, i produttori degli stessi potranno usufruirne applicando l'art. 16 del presente regolamento.

### **TITOLO VI° SISTEMA SANZIONATORIO**

#### **ART. 25 Violazioni**

Chiunque contravviene al divieto di cui all'art. 19 del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da £. 100.000 a £. 1.000.000, se trattasi di rifiuti urbani urbani, e da £. 100.000 a £. 2.000.000, se trattasi di rifiuti speciali, nonché con la pena dell'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da £. 200.000 a £. 5.000.000, se trattasi di rifiuti tossici e nocivi.

Fatta salva la sanzione amministrativa di cui al comma precedente e quant'altro espressamente previsto dagli artt. 25-26-27-28-29 e 30 del D.P.R. n. 915/82, tutte le altre eventuali violazioni al presente regolamento (artt. 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16/1° comma, 20/ultimo comma e 21/5° comma) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da £. 4.000 a £. 40.000 in applicazione dell'art. 106 del T.U.L.C.P.

3.3.1934, n. 383, modificato dalla legge 24.11.1981, n. 689.

#### **ART. 26 Applicazione sanzioni**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal secondo comma dell'articolo precedente saranno applicate secondo gli articoli 10 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

### **TITOLO VII° NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **ART. 27 Entrata in vigore del regolamento**

Sino all'entrata in vigore del presente regolamento, chiunque effettua attività di smaltimento dei rifiuti o produca rifiuti in esso contemplati deve adottare tutte le misure necessarie ad evitare un deterioramento, anche temporaneo, della situazione igienico - sanitaria ed ambientale esistente.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 62 del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte.

### **ART. 28 Pubblicità del regolamento**

Una copia del presente regolamento, munito degli estremi della sua approvazione, deve essere esposto nella sede dell' Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di questo Comune a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione.

La stessa Azienda deve dare pubblicità dell'entrata in vigore del Regolamento attraverso avvisi pubblici da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici.

Deve, altresì, l'Azienda attivare altre iniziative miranti a diffondere tra gli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti la nuova regolamentazione del servizio stesso.

### **ART. 29 Abrogazione delle norme precedenti**

Qualunque norma contraria o incompatibile con le disposizioni del presente regolamento è abrogata.

### **ART. 30 Rinvio a leggi e regolamenti**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le leggi nazionali e regionali in materia, nonché i regolamenti di igiene e sanità e di Polizia Urbana.